



# Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 223

DETERMINAZIONE

del 31 marzo 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALLO STUDIO AVVOCATO CHIUSANO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ED IMPEGNO DI SPESA-CIG: BB082AEBEF

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che il Comune deve provvedere in maniera tempestiva a valutare gli aspetti legali di una potenziale vertenza, a tutela dei diritti e degli interessi dell'ente;

Dato atto che occorre procedere all'affidamento del servizio legale al fine di acquisire le necessarie ed opportune valutazioni, allo stato in via stragiudiziale, al fine di inquadrare la fattispecie e comprendere la possibile evoluzione della vicenda;

Considerato che ai sensi dell'art. 18 comma 2 del vigente Regolamento sul diritto di accesso prevede che sono sottratti all'accesso, attesa la loro natura non amministrativa, gli atti processuali (comparse, memorie difensive, relazioni peritali, ecc..) e la corrispondenza inerente, nonché gli atti relativi a procedimenti arbitrali; sono altresì esclusi dall'accesso i pareri legali, ancorché richiamati in un provvedimento, resi al Comune in relazione a lite potenziale o in atto e la inerente corrispondenza;

Considerato altresì che:

- l'incarico ad hoc che si intende conferire, consistendo nella trattazione di una singola controversia ed essendo volto a soddisfare un fabbisogno specifico, urgente e puntuale dell'Amministrazione, è ascrivibile alla fattispecie del contratto d'opera professionale (art.2222 c.c.) e rientra nel disposto di cui all'art. 56, comma 1 lett. h) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023;
- il suddetto art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i esclude dal proprio campo di applicazione i servizi legali dettagliati in lettera h) dello stesso articolo;
- ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto, l'affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 "*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità....*";
- con deliberazione n.907 assunta in data 24 ottobre 2018, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato le Linee guida n.12 aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali";

- questo Comune non è dotato di un proprio elenco di professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni.

Considerato che per l'affidamento del servizio in argomento il Responsabile del Procedimento ha richiesto un preventivo allo Studio Legale Avvocato Chiusano Associazione Professionale con sede in Torino in via Bertolotti n.2;

Dato atto che l'Avvocato Luigi Giuliano dello studio Avvocato Chiusano, ha presentato un preventivo pervenuto a prot. n. 0010079 del 03/03/2026, per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, un preventivo di spesa di € 5.750,00 oltre cassa previdenziale al 4% IVA al 22%, come di seguito dettagliata:

| Descrizione                 | Importo (€)     |
|-----------------------------|-----------------|
| onorario                    | 5.750,00        |
| Contributo previdenziale 4% | 230,00          |
| Totale imponibile Iva       | 5.980,00        |
| Iva 22%                     | 1.315,60        |
| Spesa totale                | <b>7.295,60</b> |

Accertato che la misura del compenso, come sopra preventivato, risulta congrua ed equa in quanto corrispondente ai parametri stabiliti dal Decreto 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i., concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Ritenuto quindi opportuno provvedere all'affidamento del servizio di assistenza legale in oggetto come da preventivo proposto dall'Avv. Luigi Giuliano dello studio Avvocato Chiusano, in possesso delle competenze adeguate al suo svolgimento.

Atteso che, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., lo studio ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuta in data 18/03/2026, acquisita agli atti del Comune al prot. n. 0012838/2026, di non incorrere nelle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023;

Dato atto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- a) il contratto è finalizzato a tutelare i diritti e gli interessi dell'ente, in via stragiudiziale, in vista di una potenziale vertenza;
- b) il contratto avrà quindi ad oggetto il detto servizio legale, da svolgersi alle condizioni definite nell'offerta depositata agli atti e sarà perfezionato con la trasmissione di apposita lettera commerciale, ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- c) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto;

Dato atto altresì che:

- il servizio legale di cui trattasi è soggetto agli obblighi di trasparenza e pubblicazione di cui all'art.37 del D. Lgs. n.33/2013;
- la fattispecie di cui al presente provvedimento rientra nelle ipotesi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. n.136/2010, come già chiarito dall'AVCP (ora ANAC) con determinazione n.4 del 07/07/2011, così come aggiornata con la delibera n.556/2017;

Dato atto che il D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96 del 09/08/2018, ha ristretto l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA – *split*

*payment* – di cui all’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi effettuate dai professionisti;

Richiamato l’art. 5 del D.L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l’identificazione, non è possibile procedere all’impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell’art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall’art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito della disponibilità finanziaria;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 adottata in data 28/11/2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;

Visti gli artt. 31, 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visto l’art. 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il visto di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000;

## D E T E R M I N A

**Di affidare**, per le motivazioni e con le finalità illustrate in premessa, il servizio di assistenza legale e stragiudiziale nella persona dall’Avv. Luigi Giuliano dello studio Avvocato Chiusano Associazione Professionale, (P.I. 05854860011), con sede in Torino in via Bertolotti n.2 per una spesa complessiva di € 5.750,00 oltre cassa previdenziale al 4% IVA al 22%, come di seguito dettagliata:

| Descrizione                 | Importo (€)     |
|-----------------------------|-----------------|
| onorario                    | 5.750,00        |
| Contributo previdenziale 4% | 230,00          |
| Totale imponibile Iva       | 5.980,00        |
| Iva 22%                     | 1.315,60        |
| Spesa totale                | <b>7.295,60</b> |

**Di impegnare** la spesa totale di € 7.295,60 con imputazione sul capitolo 270/2 del bilancio 2026/2028 – esercizio 2026 - che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo alla

transazione elementare definita dall'allegato n.7 del D.Lgs. n.118/2011 la seguente codifica (codice livello V) del Piano dei conti Finanziario: U.1.03.02.99.002.

**Di dare atto** che il D.L. n. 87/2018, convertito nella legge n. 96 del 09/08/2018, ha ristretto l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA – *split payment* – di cui all'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, escludendo le prestazioni di servizi effettuate dai professionisti.

**Di riconoscere**, altresì, che:

- il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art.192 del D. Lgs. n.267/2000, nei termini in premessa specificati;
- è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): **BB082AEBEF**;
- l'affidatario ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come risulta dalla comunicazione depositata agli atti;
- con la conclusione del contratto l'affidatario ha assunto, per quanto compatibili, gli obblighi previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n.62) e, in caso di violazione dei medesimi, il rapporto contrattuale si intenderà risolto "ex lege", ai sensi dell'art.2, comma 3, di quest'ultimo regolamento;
- in relazione alla conclusione del contratto non sussistono cause di incompatibilità, né sono stati rappresentati obblighi di astensione ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e del citato codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì;
- ai sensi dell'art.9 del D.L. n.78/2009 e dell'art. 183 del D. Lgs.n.267/2000, si è provveduto ad accertare che il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- ai sensi del disposto dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n.118/2011 e s.m.i. – punto 5.2 lett. g), l'impegno è imputato all'esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione 2026/2028, dando atto che l'obbligazione verrà a scadere con il completamento del servizio legale richiamato in premessa;
- il pagamento del servizio avrà luogo entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza relativi alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e le relative informazioni saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" del sito internet istituzionale.

**Di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 31 marzo 2026  
DLP/FM/CV

IL DIRIGENTE  
MAZZA FRANCESCO \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa